



Azienda Servizi Iggiene Ambientale Napoli S.p.A.

**POLIZZA
R.C. AUTO - LIBRO MATRICOLA**

Durata: dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

Frazionamento: Trimestrale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

CONTRAENTE:	Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURATORI:	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione.
INDENNITA':	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro.
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO:	la parte percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SEZIONE 2 - NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO**Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C. .

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'assicurato.

Art. 2 - Variazioni del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

Art. 3 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Art. 6 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione avrà una durata triennale con effetto dalle ore 24.00 del..... e termina alle ore 24.00 del senza tacito rinnovo.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, dal fino al, entro settantacinque giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza trimestrale, successiva alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del settantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 8 - Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 9 - Polizza amministrata con "Libro Matricola"

L'assicurazione ha per base un libro matricola nei quali sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia (RCA); tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati negli elenchi sottostanti.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa allegata al presente capitolato.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni, le sospensioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telefax o e-mail con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro novanta giorni dalla scadenza annuale ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute nell'annualità assicurativa precedente o del minor periodo assicurativo.

Il contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

Nel caso in cui il contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente, il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati e causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art.10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A. ;

- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 10 bis - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 10 tris - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 10 quater - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art.11 - Gestione delle Vertenze

L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art.12 - Recupero delle franchigie

L'impresa risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie previste in polizza.

Pertanto, successivamente ad ogni scadenza annuale l'Impresa avrà diritto di chiedere all'Assicurato per

iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire all'Impresa entro 90 giorni dalla presentazione di un elenco dettagliato riportante per ciascun sinistro:

- il numero di sinistro ed il numero di polizza;
- la data di accadimento, di denuncia e di liquidazione;
- la targa del veicolo assicurato e la targa o altro elemento per l'identificazione del danneggiato;
- l'importo totale pagato e l'importo di franchigia richiesto;

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Contraente, anche su supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Se il Contraente/Assicurato, nel termine prescritto, non effettua il pagamento delle franchigie, l'impresa assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto al rimborso delle franchigie, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Si precisa che, in caso di disconoscimento avvenuto con formale comunicazione di ASIA – Napoli S.p.A., entro 30 giorni dall'apertura del sinistro (Tipologia Indennizzo Diretto Passivo) da parte della Compagnia aggiudicataria, ASIA non sarà tenuta al rimborso della franchigia se il pagamento del sinistro è avvenuto prima del termine sopraindicato.

Art.13 - Evidenza sinistri

La Società alle si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, con le tempistiche indicate nell'offerta tecnica, così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art 14 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 15 - Rescindibilità annuale

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati per lo stesso lotto con la medesima gara d'appalto.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
--

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli. descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa

Per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità a terzo di eccezioni previste nell'articolo denominato "esclusioni".

La Compagnia a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti dell'A.S.I.A. che del conducente nei casi di:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 18 - Carico e scarico con mezzi meccanici

Nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la compagnia garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e – se persona diversa – del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla compagnia per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La garanzia non opera:

- Per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

Art. 19 – Dispositivi satellitari

Entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza di polizza e per tutta la durata della stessa, l'impresa è tenuta a fornire (direttamente o anche per il tramite di un proprio fornitore mediante apposita fornitura in comodato gratuito) e far installare (tramite installatori professionali) apposito dispositivo satellitare su tutti i veicoli assicurati nella presente polizza Libro Matricola.

Il Contraente si impegna a rendere possibili le operazioni di installazione entro il termine suindicato, mettendo a disposizione degli installatori il parco veicoli interessato.

Tale dispositivo satellitare dovrà fornire i dati di localizzazione del veicolo alla struttura gestita dal fornitore in maniera tale che il Contraente, attraverso un accesso web dedicato, possa rilevare, per singolo veicolo, i dati relativi alla localizzazione del veicolo stesso fino ad almeno un anno precedente la richiesta, purché la data in oggetto sia ovviamente successiva all'installazione del dispositivo.

In caso di sinistro e, previa richiesta dell'Impresa, la Contraente si impegna, entro 30 giorni, a fornire all'Impresa il dato sulla posizione del veicolo così come rilevabile sul sito web dedicato e/o a richiedere al fornitore dei beni di trasmettere all'Impresa tale informazione.

In caso di esclusione/inclusione/sostituzione di un veicolo nel corso del contratto, l'impresa è altresì tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, che deve avvenire tramite le modalità di cui all'art.9 Polizza amministrata con "Libro Matricola", a provvedere per la disinstallazione/installazione/re-installazione sul nuovo veicolo assicurato; il Contraente si impegna a rendere possibili tali operazioni entro il termine suindicato, mettendo a disposizione degli installatori i veicoli interessati.

Alla scadenza definitiva della polizza, qualora l'aggiudicatario della successiva polizza sia diverso dall'attuale, l'impresa si impegna a far disinstallare definitivamente i dispositivi satellitari entro 60 giorni dalla scadenza, fermo restando che, comunque, il fornitore di servizi scelto dall'Impresa manterrà memorizzati ed accessibili per la Contraente i dati della localizzazione per almeno un anno successivo alla scadenza della polizza; la Contraente, previa richiesta dell'Impresa, si impegna a richiedere al fornitore dei beni di trasmettere tali informazioni all'Impresa entro 30 giorni dalla richiesta.

Tutti i costi connessi al servizio illustrato nella presente norma (canone di noleggio del dispositivo, costo del servizio, costi di installazione e disinstallazione) si intendono a carico dell'Impresa aggiudicataria, senza nessun onere aggiuntivo per la Contraente, con la precisazione che i dispositivi restano di proprietà dell'Impresa o della eventuale ditta fornitrice.

Art. 20 - Dispositivi satellitari – Hardware Centralina di controllo

Il dispositivo satellitare dovrà garantire l'acquisizione, l'analisi e la tracciabilità della localizzazione dei mezzi e la trasmissione dei dati e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Registrazione percorsi
- Allarme sollevamento/movimento a quadro off
- Registrazione dinamica incidente
- Allarme crash
- Modulo GSM/GPRS: Quad-Band Class 10
- Invio ricezione dati protocollo TCP/IP e UDP/IP
- Modulo GPS: numero canali sufficiente per la soluzione proposta; Alta sensibilità (-159 dBm)
- Batteria tampone ricaricabile Litio
- Il dispositivo deve poter funzionare con valori di umidità fino al 95% ed a temperature comprese fra i -10°C ed i +45°C
- Protezione polveri/liquidi: IP 67
- Conforme alla direttiva ECE/ONU R10

Di seguito la descrizione delle caratteristiche standard di funzionamento richieste:

Caratteristiche	QUADRO SINOTTICO
1	Frequenza di campionamento non meno di 1 ogni 3 minuti e/o al verificarsi di evento
2	Targa
3	Coordinate GPS con decodifica indirizzo
4	Data
5	Ora
6	Km percorsi ultima posizione
7	Velocità puntuale
8	Accensione/spegnimento
9	Trasmissione tramite mail di segnali di allarme provenienti dalla centralina (indirizzi mail configurabili tramite anagrafica)
10	Gestione anagrafica automezzi interrogabile via web
11	Report mensile anagrafica automezzi con indicazione della data di installazione black box e data ultima rilevazione GPS
12	Disponibilità settimanale dei dati registrati relativi all'intera flotta con i dati indicati ai punti precedenti. Collegamento in un'area di interscambio FTP
13	DASH BOARD web con esportazione dei dati differita di 2 ore precedenti la richiesta con Georeferenziazione su cartografia digitale degli automezzi

Caratteristiche opzionali di funzionamento (valide solo se espressamente offerte nella scheda di offerta tecnica)

Caratteristiche	QUADRO SINOTTICO
14	Frequenza di campionamento non meno di 2 al minuto e/o al verificarsi di evento
15	Definizione del percorso su mappa stradale in base all'interpolazione dei dati campionati
16	Sistema di monitoraggio dei consumi in funzione degli effettivi chilometri percorsi con generazione di allarmi
17	Realizzazione del Sistema di monitoraggio (punto 16) dei consumi in funzione degli effettivi chilometri percorsi attraverso l'utilizzo di appositi sensori tipo Wireless autoalimentati a basso consumo con generazione di allarmi (punteggio in aggiunta a quello previsto al punto precedente)
18	DASH BOARD residente con esportazione dei dati registrati riferiti all'intera flotta differita di 2 minuti precedenti la richiesta con Georeferenziazione su cartografia digitale degli automezzi.

La Società di Assicurazione deve garantire che il provider del servizio di geolocalizzazione sia disponibile a fornire personalizzazioni del sistema in funzione delle esigenze di ASIA tramite rapporto commerciale diretto.

Art. 21 - Estensione territoriale—certificato internazionale (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del Sistema "Carta Verde" le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. Detto certificato internazionale di assicurazione è rilasciato dalla Compagnia a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio; nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2°, del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione o comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 22 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

Art. 23 - Sostituzione del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire al rilascio dei duplicati.

In caso di smarrimento, sarà necessaria la presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

Art. 24 - R.C. dei Trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

Art. 25 (a) - Franchigie

In caso di sinistro rimane a carico del Contraente una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 (seicento/00) per sinistro.

Art. 25 (b) – Massimali

Massimale di Responsabilità Civile Auto per singolo veicolo € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con il limite di:

- € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone indipendentemente dal numero dei soggetti;
- € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

Art. 26 - R.C. Trasportati

La garanzia si intende estesa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo sui veicoli dell'Assicurato, con le modalità previste dalla carta di circolazione.

Art. 27 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO:

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	€
S.S.N.	€
IMPOSTE	€
TOTALE	€

Art. 28 – Liquidazione del Premio

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate trimestrali con le seguenti modalità:

Rata iniziale dal							
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte	Premio lordo
€		€		€		€	€

Rate successive		Trimestrali		Dal				
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte		Premio lordo
€		€		€		€		€

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA